

Con specifico riferimento all'INAIL, non c'è dubbio che trattandosi di ente previdenziale incaricato di erogare prestazioni e indennità per le morti dei lavoratori per cui è intervenuta condanna deve riconoscersi il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'autore dell'illecito.

Tuttavia, anche in questo caso, la mancanza di adeguata documentazione relativa all'esatto computo e dimostrazione delle somme versate per gli eventi per i quali è stata riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato, comporta che non è possibile riconoscere alcuna liquidazione in questa sede, neppure in via provvisoria, per i predetti azionati danni patrimoniali.

Limitatamente al danno non patrimoniale, per le associazioni sindacali e talune associazioni è possibile procedere prudenzialmente alla liquidazione equitativa e per equivalente, ex art. 1226 c.c., di una provvisionale immediatamente esecutiva così come segue, parametrata alla natura, entità e modalità dell'attività svolta da ciascun ente e al presumibile impatto pregiudizievole correlato alle condotte illecite commesse dall'imputato.

Al riguardo, occorre rilevare che, allorché procede alla liquidazione secondo criteri equitativi, il giudice non è tenuto a fornire la dimostrazione rigorosa e minuziosa di un unico e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (cfr., *ex multis*, Cass. 13.4.2022 n. 12009; Cass. civ., sez. III, 13.2.2020 n. 3691; Cass. civ., sez. III, 10.11.2015 n. 22885).

Nell'ambito di tale discrezionalità il giudice, al fine di verificare con la maggiore esattezza possibile il danno, ha l'onere di esaminare i singoli profili concreti della fattispecie, quale l'impegno profuso dall'associazione nel cercare di contrastare il fatto dannoso perpetrato dal responsabile, il numero di tesserati dell'ente, l'estensione capillare dell'associazione sul territorio e la sua popolarità, la portata della violazione dei fini statutari da parte dell'agente, il clamore mediatico rispetto ai fatti commessi.

In assenza di riconosciuti criteri uniformi, la liquidazione va anche calibrata e raffrontata ad altri casi analoghi precedenti, avuto riguardo alle peculiarità del caso trattato, al fine di qualificare il criterio di equità come adeguata e proporzionata al fine di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi simili non siano trattati in modo diverso, prevenendo disparità di trattamento.







Invero, l'adozione della regola equitativa ex art. 1226 c.c. "deve garantire non solo una adeguata valutazione della circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti Uffici Giudiziari" (Cass. civ., sez. III, 20.2.2015 n. 3374).

Sicché, tenuto conto della rilevante gravità dei fatti, anche sotto il profilo dell'entità e diffusività del fenomeno criminoso, delle conseguenze sulla storia e tradizione industriale della città di Casale Monferrato, dell'ampia risonanza delle drammatiche vicende e del ruolo assunto dalle varie sigle sindacali secondo le rispettive dimensioni e rilevanza nazionali, locali e di categoria, ritiene la Corte di Assise che va liquidata secondo il criterio della maggiore prossimità territoriale (quale indice di più accentuata rappresentatività e attivismo rispetto alle specifiche vicende occorse) − pure considerando le liquidazioni operate in separati procedimenti nelle analoghe vicende della Eternit S.p.a. dal Tribunale di Torino e dalla Corte di Assise di Napoli − la somma di €. 30.000,00 per ciascuna rappresentanza sindacale di carattere generale avente collocazione locale (Provinciale), e €. 20.000,00 per quelle regionali o nazionali o di ristretta categoria.

Quanto alle altre associazioni impegnate nelle attività specifiche di tutela della salute e di contrasto dei pericoli derivanti dall'esposizione all'amianto non solo negli ambienti di lavoro, ma anche nel contesto urbano e relazionale della collettività, secondo i medesimi criteri sopra citati e tenuto conto della maggiore dimensione delle conseguenze dannose dovute ai decessi di tutte le vittime, va liquidata la somma di €. 50.000,00 in favore di AIEA, ONA Onlus, Associazione Sicurezza e Lavoro e Medicina Democratica onlus (stante il più intenso attivismo in loco e la maggiore capacità rappresentativa e promozionale sulle specifiche questioni della tutela della salute dei cittadini e sicurezza sul lavoro per l'esposizione alle fibre di amianto), mentre per ANMIL la somma più contenuta di €. 30.000,00.

Pacificamente va attribuita ben maggiore rilevanza alla posizione di AFEVA, quale specifico ente sorto in Casale Monferrato su iniziativa dei familiari delle vittime in relazione alle numerose morti per mesotelioma pleurico correlabili all'uso dell'amianto nell'attività produttiva della Eternit.

La strettissima correlazione dei fatti occorsi con la genesi, le ragioni costitutive e gli scopi statutari dell'ente, la concreta capacità di rappresentanza dei diritti di tutela della salute e dell'ambiente riconducibili alla comunità di Casale Monferrato, l'intensa e specifica attività





promozionale, di contrasto all'utilizzo dell'amianto nelle attività produttive, di prevenzione e informazione svolta persino a carattere internazionale sulla base della esperienza maturata localmente, la forte popolarità e l'autorevolezza conseguite proprio per le questioni sanitarie e di sicurezza relative all'attività produttiva di cemento-amianto svolta nello stabilimento della Eternit, conducono a ritenere che, sia pure in via provvisoria e immediata, possa essere liquidata all'attualità la somma di €. 500.000,00, quale serio ristoro idoneo a compensare l'assai grave mortificazione dell'immagine, reputazione e prestigio dell'ente, nonché i pregiudizi derivanti alla sua credibilità per l'inevitabile sfiducia degli iscritti e della cittadinanza di fronte all'inarrestabile elevata sequenza di decessi.

C) Gli enti territoriali

Anche lo Stato e gli enti territoriali esponenziali, quali il Comune, la Provincia e la Regione, possono essere lesi in quei diritti immateriali della personalità compatibili con l'assenza di fisicità, quali i diritti all'immagine, al nome, alla reputazione, all'identità storica, culturale e politica costituzionalmente protetti, così da conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13.10.2016 n. 20643; Cass. n. 12929/07; Cass. n. 18082/13; Cass. n. 22396/13; Cass. n. 23401/15).

Tale pregiudizio non patrimoniale degli enti territoriali è risarcibile, a prescindere dalle conseguenze di carattere economico che ne possano derivare, ove si verifichi il pregiudizio della considerazione istituzionale che si esprime nella sua immagine, "sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (cfr., Cass. civ., sez. III, 22.3.2012 n. 4542; Cass. civ., sez. III, 4.6.2007 n. 12929).

Dunque la risarcibilità di tale danno non patrimoniale è riconosciuta allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, di talché, a parte il danno patrimoniale, è risarcibile, ove verificatosi e dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto







il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi.

La perpetrazione di alcuni reati, in alcuni casi, può determinare sia il profondo turbamento della collettività rappresentata dall'ente territoriale, che la lesione dell'immagine, della considerazione e dell'identità dell'ente, laddove gli eventi criminali, per natura, portata, disvalore, impatto morale e ripercussioni nel contesto ambientale, costituiscano un *vulnus* degli interessi statutari o istituzionali dell'ente perseguiti in nome e a favore della collettività.

Come già anticipato, costituisce *jus receptum* (Cass. Sez. Un., 11.11.2008 n. 26972; Cass. Sez. Un., 22.7.2015 n. 15350) che anche per il danno all'immagine della persona giuridica o di un ente non è possibile ravvisare la risarcibilità come mero danno-evento, e cioè *in re ipsa* nel fatto lesivo, poiché, con il superamento della teorica del c.d. "danno evento" (cfr., pure, Corte costituzionale n. 184/86 e 372/94) il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell'art. 2043 c.c. cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione.

Sicché l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043 c.c., senza differenziazioni in termini di prova.

Del resto, nel sottosistema della responsabilità civile non può ascriversi al risarcimento del danno una funzione punitiva, per cui la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole (artt. 1223 e 2056 c.c.) di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, ancorché a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici, con conseguente liquidazione equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr., *ex multis*, Cass civ., sez. III, 13.10.2016 n. 20643).

Orbene, dato atto dell'oggettiva difficoltà di fondare il danno non patrimoniale per lesioni immateriali su criteri o elementi rigidi e predeterminati, per dimostrare le conseguenze dannose che possano aver cagionato danni all'immagine, all'identità storica, culturale, economica, politica e morale di una comunità territoriale può farsi riferimento anche alle nozioni di comune esperienza ovvero al fatto notorio.







In particolare, in ordine a tale ultima fonte conoscitiva deve rilevarsi che il fatto notorio – da intendersi in senso rigoroso in quanto introduce nel processo civile, in deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati, né controllati – è quel fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, per cui non ha bisogno di specifica dimostrazione.

Nel caso di specie, non c'è dubbio che – anche al di là di quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale –, a parte le plurime vicende giudiziarie che hanno riguardato l'attività della Eternit di Casale Monferrato per l'inquinamento del territorio, l'assai elevato numero di decessi registratosi in città da molti anni per malattie asbesto correlate, ed in particolare per mesotelioma pleurico, induceva, già in epoca assai risalente, all'organizzazione di ripetute e ampie manifestazioni cittadine e di svariate iniziative culturali, scientifiche e di studio sugli effetti dannosi relativi alla diffusione ed esposizione a fibre di amianto provenienti dallo stabilimento Eternit.

Oltre alla sempre maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli organi istituzionali sulla necessità di mettere al bando tale minerale e procedere alla bonifica dell'ambiente, i mezzi di informazione e gli organi di settore hanno concorso in modo ricorrente a divulgare notizie e conoscenze sui gravi e letali effetti epidemiologici verificatisi nella zona di Casale Monferrato a causa dell'esposizione di massa alla polvere di amianto relativa al ciclo produttivo della Eternit, non solo dei lavoratori dello stabilimento, ma anche della cittadinanza casalese, tanto da generare un numero smisurato e abnorme di morti per tumore alla pleura, dimodoché la questione sanitaria e ambientale di Casale Monferrato è diventata patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, non solo in tutta Italia, ma persino all'estero.

L'allegazione di articoli di stampa, pubblicazioni, locandine di convegni o di altri eventi culturali, di atti relativi a manifestazioni cittadine costituisce oggettivo riscontro documentale di tale grave condizione territoriale, peraltro confermata dalle note pertinenti iniziative legislative assunte in materia - sia per vietare l'uso dell'amianto in Italia, che per promuovere e adottare la bonifica del territorio - e dalla nascita *in loco* di plurime associazioni finalizzate a contrastare l'uso dell'amianto e tutelare o salvaguardare le vittime, i familiari e l'ambiente.

La risalenza nel tempo degli eventi e delle descritte conseguenze dimostrano come la lesione dell'immagine e dell'identità del territorio sia stata grave e rilevante, finendo per produrre danni, anche notevoli, agli enti territoriali: la questione sanitaria ed epidemiologica di Casale







Monferrato è stata attenzionata e studiata anche a livello internazionale, siccome segnata da percentuali di decessi assai elevate, pressoché uniche al Mondo.

Orbene, sulla prova del c.d. evento di danno, rappresentato dalla lesione dell'immagine e dell'identità dello Stato e degli altri enti territoriali costituiti per effetto dei numerosi reati di omicidio colposo commessi dall'imputato e della conseguente grave compromissione degli interessi costituzionalmente tutelati facenti capo alle dette parti civili, va osservato che, relativamente alla Regione Piemonte e alla Provincia di Alessandria, quali enti esponenziali riconducibili alle autonomie locali costituzionalmente riconosciute (art. 5 Cost.), non c'è dubbio che, per l'estrema gravità dei fatti desumibile dall'elevato numero delle vittime, dalla diffusione nell'ambiente di materiale altamente tossico e idoneo ad effetti letali e dalle inevitabili negative ripercussioni sull'immagine degli enti rappresentativi del territorio interessato, sia potenzialmente derivato un danno all'identità complessiva degli enti e alla loro reputazione.

La verifica e la quantificazione di tale danno vanno rimesse al giudice civile, nulla disponendosi in ordine all'emissione di provvedimenti di liquidazione di una provvisionale, peraltro neppure richiesti.

Quanto al Comune di Casale Monferrato giova premettere che, dal punto di vista ordinamentale, tale ente territoriale (cfr., art. 3 co. 2°, TUEL) e il Sindaco che lo rappresenta (art. 54 D.L.vo n. 267/00) hanno il primario compito di conservare e migliorare le condizioni ambientali del territorio, nonché di salvaguardare e conservare il benessere e la qualità della vita della popolazione residente nella sua globalità.

Conformemente a tali principi, nell'adottato Statuto, il comune di Casale Monferrato, secondo quanto previsto dall'art. 1, si prefigge specificamente: a) di garantire il diritto alla salute con l'impegno a rimuovere le possibili cause ambientali che lo pregiudicano, tra cui la bonifica del territorio dall'amianto; b) di tutelare le risorse ambientali e territoriali, promuovendo l'educazione e il rispetto dell'ambiente, nonché garantendone il godimento alla collettività, sia al fine di promuovere lo sviluppo turistico della città che in funzione del miglioramento della qualità della vita; c) di valorizzare e tutelare il lavoro, riconoscendone il valore della tradizione locale e l'apporto determinante allo sviluppo economico del territorio (cfr. doc. allegato).

Come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla parte civile, da oltre 30 anni il comune di Casale Monferrato si è ripetutamente prodigato, nei limiti delle capacità economiche e finanziarie, nell'assumere ogni utile iniziativa formale (cfr. varie ordinanze) volta a bonificare







e mettere in sicurezza il territorio dall'amianto e contenere le conseguenze altamente nocive prodotte dall'attività *in loco* della Eternit, così dimostrando di avere fatto della prevenzione e tutela della salute della cittadinanza il proprio primario e costante compito istituzionale.

L'assai elevato numero di decessi (per lo più cittadini residenti *in loco*, oltre gli otto lavoratori della Eternit), per cui è intervenuta la declaratoria di responsabilità dell'imputato, ha generato eccezionali, diffusi ed ingenti danni al Comune di Casale Monferrato, non solo per la profonda ferita sociale ed esistenziale inferta alla comunità nel suo complesso, ma anche per il sentimento di generale insicurezza e angoscia provocato nella popolazione residente.

Oltre a peggiorare la qualità della vita delle persone, la disastrosa situazione igienica e ambientale segnata oggettivamente dai decessi dei residenti ha prodotto una contrazione delle attività economiche, la generalizzata sfiducia, diffidenza e preoccupazione verso il territorio e le attività sociali ivi svolte, sterilizzando ogni spinta attrattiva della città e allontanando il turismo e gli investimenti con conseguente impoverimento della comunità.

Come correttamente dedotto dalla parte civile, l'effetto devastante dei numerosi decessi di cittadini di Casale Monferrato ha condotto a considerare nell'opinione pubblica tale comune come una sorta di territorio *off limits*, da evitare al limite del possibile senza limiti di tempo, essendo la pericolosità del territorio – attestata dal crescente e implacabile numero di decessi per mesotelioma pleurico – considerata fonte di pericolo anche per il futuro, compromettendo il nome, l'immagine e l'identità culturale, politica ed economica della città, in totale pregiudizio della sua nota vocazione turistica, quale luogo ricco di antiche tradizioni, in passato meta di un importante flusso di visitatori.

Sicché, a fronte degli enormi danni cagionati dall'imputato, ritiene la Corte di liquidare al comune di Casale Monferrato, in via equitativa e all'attualità, già in questa sede a titolo di provvisionale, la somma adeguatamente satisfattoria di €. 50 milioni, rimettendo poi al giudice civile ogni altra verifica su tutte le voci di danno, anche di ordine patrimoniale.

Infine, con riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre preliminarmente ribadire che l'art. 1, comma 4, legge n. 3/91 prevede che "la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri", il che consente di ritenere che le figure dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri siano coincidenti, posto che quest'ultima è l'organo di vertice dell'esecutivo che rappresenta lo Stato e, come tale, è attributaria del potere e







della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da determinati delitti.

I gravi fatti commessi dall'imputato, per l'eccezionale dimensione del fenomeno delittuoso coinvolgente un numero elevato e indiscriminato di persone, gli incontrollabili fattori letali e le conseguenti rovinose ricadute ambientali, sociali, economiche e sanitarie, hanno senz'altro cagionato allo Stato Italiano, inteso come comunità nazionale, danni rilevantissimi di immagine, prestigio e identità, anche di risonanza internazionale, per le allarmanti condizioni di grave inquinamento territoriale idoneo ad incidere sulla salute e sulla vita della popolazione. La diffusa contaminazione ambientale e territoriale dovuta alla prolungata e notevole dispersione di polvere di amianto per effetto della protratta illecita prosecuzione dell'attività produttiva della Eternit sotto la direzione dell'imputato ha costituito una devastante modalità di commissione di centinaia di morti, in grado, per le enormi potenzialità lesive della vita umana, di ingenerare un comprensibile profondo sentimento di angoscia, paura, sofferenza non solo tra i residenti *in loco*, ma di consapevole partecipazione dell'intera comunità nazionale.

Non c'è dubbio che lo Stato, e per esso il Presidente del Consiglio che lo rappresenta come organo di vertice dell'esecutivo, possa essere risarcito non solo per gli eventuali danni patrimoniali, ma anche per quelli non patrimoniali rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche o psichiche logicamente non rapportabili alle persone giuridiche, anche da turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all'attività dello Stato (cfr., Cass. pen., sez. I, 25.1.2008 n. 4060; Cass. pen., sez. I, 14.12.1988, Paticchia).

Gli allarmanti, eccezionali e inquietanti dati sulla mortalità della popolazione locale per mesotelioma pleurico correlato alla inalazione/respirazione di fibre di amianto anche nei dieci anni di gestione della Eternit da parte del prevenuto hanno fotografato e comunicato per anni una gravissima situazione di emergenza sanitaria, che ha comportato il costante e ineluttabile sacrificio della vita umana, senza che si potesse limitare o porre un freno alla elevata successione di decessi.

L'immagine di Casale Monferrato ha da tempo occupato la scena nazionale per effetto degli impressionanti e drammatici dati epidemiologici sul mesotelioma pleurico, minando la credibilità e l'immagine, anche all'estero, dello Stato Italiano, e generando in tutta la comunità nazionale sentimenti di solidale partecipazione e immedesimazione, tanto da essere riconosciuta come la città simbolo dell'uso letale dell'amianto, suscitando profondo dolore,





ansia e turbamento morale nella comunità, inducendo lo Stato ad assumere tutte le necessarie iniziative finanziarie, prevenzionali e legislative a tutela della salute e della vita umana, a cominciare dal sostenere gli assai rilevanti costi per la bonifica, risanamento e messa in sicurezza del territorio, a parte gli ingenti costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale per la diagnosi e cura delle numerose persone affette dalla malattia.

In tale contesto ritiene dunque la Corte di Assise che già in questa sede può essere liquidato alla costituita Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale congruo ristoro stabilito anche in via equitativa, la somma di €. 30 milioni, rimettendo al giudice civile ogni altra valutazione per la completa liquidazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dallo Stato.

Le spese processuali

Non sussistendo alcuna ragione per compensare, in tutto o in parte, le spese di costituzione e difesa delle PP.CC., liquidate come in dispositivo in relazione alla effettiva complessità delle questioni trattate, alla ponderosa entità dei fatti oggetto del giudizio e al concreto e specifico impegno profuso da ciascuna parte nel corso del giudizio, vanno poste a carico dell'imputato.

In particolare, vanno liquidate alle PP.CC. i seguenti compensi:

- A.L.L.C.A. C.U.B. (Avv. Vallese Simone): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.150,00, così determinata: fase di studio €. 850,00, fase introduttiva €. 800,00, fase decisionale: €.1.500,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00. Oltre addizionali e spese generali.
- FENEAL U.I.L. (Avv. Lasagna Massimo): per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00, oltre spese generali e addizionali di legge.
- UIL Provincia di Alessandria e UIL Regione Piemonte (Avv. Ena Stefano): per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €.







1.600,00, aumentato del 30% per la posizione ulteriore rispetto alla prima (€. 1.860,00), oltre spese generali e addizionali di legge.

- UST-CISL ALESSANDRIA ASTI e USR-CISL PIEMONTE (Avv. Nosenzo Roberto): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3150,00 così determinata: fase di studio €. 850,00, fase introduttiva €. 800,00, fase decisionale: €.1.500,00, aumentata del 30% per la posizione ulteriore rispetto alla prima (€. 945,00); per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00, aumentato del 30% per la posizione ulteriore rispetto alla prima (€. 1.860,00). Oltre spese generali e addizionali di legge.
- Scarrone Paolo (Avv. Brunoldi Roberto): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.150,00, così determinata: fase di studio €. 850,00, fase introduttiva €. 800,00, fase decisionale: €.1.500,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00. Oltre addizionali e spese generali.
- ANMIL ONLUS (Avv. Guarini Alessandra): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.150,00 così determinata: fase di studio €. 850,00, fase introduttiva €. 800,00, fase decisionale: €.1.500,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00. Oltre addizionali e spese generali, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
- AIEA (Avv. Sergio Bonetto): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.150,00, così determinata: fase di studio €. 850,00, fase introduttiva €. 800,00, fase decisionale: €.1.500,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00. Oltre spese generali e addizionali di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
- Provincia di Alessandria (Avv. Alberto Vella): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.900,00, così determinata: fase di studio €. 850,00, fase introduttiva €. 800,00, fase decisionale: €.1.500,00; per la fase davanti al GUP di Torino va ulteriormente liquidata la somma di €. 750,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.400,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00,







fase istruttoria €. 3.000,00 e fase decisoria €. 1.600,00. Oltre spese generali e addizionali di legge.

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Distrettuale dello Stato): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 2.880,00 così determinata: fase di studio €. 810,00, fase introduttiva €. 720,00, fase decisionale: €.1.350,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 2.556,00, così determinata: fase di studio €. 756,00, fase introduttiva €. 800,00 e fase decisoria €. 1000,00. Oltre spese generali e addizionali di legge.
- ONA ONLUS ONA A.P.S. (Avv. Ferrero Merlino Andrea): per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00, oltre spese generali e addizionali di legge.
- INAIL (Avv. Pagliarulo Elia): per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00, oltre spese generali e addizionali di legge.
- AFEVA, CGIL Piemonte, CGIL Alessandria, Catalano Laura, Allara Vincenzo, Allara Giulia, Allara Cecilia, Ferrero Gabriella, Ferrero Fabrizio, Ferrero Simone, Ferrero Samuela, Ferrero Samuele, Ferrero Francesca, Botteon Fabio, Botteon Ilaria, Luparia Riccardo (Avv. D'Amico Laura): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.800,00, così determinata: fase di studio €. 1.000,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase decisionale: €.1.800,00, aumentata del 30% per ciascuna delle indicate posizioni ulteriori rispetto alla prima (complessivamente, €. 4.560,00); per il dibattimento si liquida la somma di €. 10.000,00, così determinata: fase di studio €. 900,00, fase introduttiva €. 1.600,00, fase istruttoria €. 3.500,00 e fase decisoria €. 4.000,00, aumentato del 30% per ciascuna delle indicate posizioni ulteriori rispetto alla prima (complessivamente, €. 15.000,00). Oltre €. 162,00 per spese anticipate, addizionali e spese generali.
- Comune di CASALE MONFERRATO, Triglia Agostino, Triglia Anna, Migliaccio Antonella, Daniotti Maria Luisa (Avv. Gatti Esther): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.800,00, così determinata: fase di studio €. 1.000,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase decisionale: €.1.800,00 aumentata del 30% per ciascuna delle indicate posizioni ulteriori rispetto alla prima (complessivamente, €.2.280,00); per







il dibattimento si liquida la somma di ϵ . 10.000,00 così determinata: fase di studio ϵ . 900,00, fase introduttiva ϵ . 1.600,00, fase istruttoria ϵ . 3.500,00 e fase decisoria ϵ . 4.000,00, aumentato del 30% per ciascuna delle indicate posizioni ulteriori rispetto alla prima (complessivamente, ϵ . 6.000,00). Oltre ϵ . 81,00 per spese anticipate, addizionali e spese generali.

- Associazione Sicurezza e Lavoro (Avv. Mattalia Giacomo): per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.097,50, così determinata: fase di studio €. 1.276,50, fase introduttiva €. 1.134,00, fase istruttoria €. 1.560,00 e fase decisoria €. 2.127,00, oltre spese generali e addizionali di legge.
- Medicina Democratica onlus (Avv. Mara Laura): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.800,00, così determinata: fase di studio €. 1.000,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase decisionale: €.1.800,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 10.000,00, così determinata: fase di studio €. 900,00, fase introduttiva €. 1.600,00, fase istruttoria €. 3.500,00 e fase decisoria €. 4.000,00. Oltre spese generali e addizionali di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
- Liedholm Carlo Franco, Liedholm Erik, Liedholm Andrea, Sorisio Davide, Sorisio Paola, D'Ambrosio Beatrice, D'Ambrosio Clarissa e Natta Alessia (Avv. Riverditi Maurizio): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €.3.800,00, così determinata: fase di studio €. 1.000,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase decisionale: €.1.800,00 aumentata del 30% per ciascuna delle indicate posizioni ulteriori rispetto alla prima (complessivamente, €. 3.420,00); per il dibattimento si liquida la somma di €. 10.000,00, così determinata: fase di studio €. 900,00, fase introduttiva €. 1.600,00, fase istruttoria €. 3.500,00 e fase decisoria €. 4.000,00, aumentata del 30% per ciascuna delle indicate posizioni ulteriori rispetto alla prima (complessivamente, €. 9.000,00). Oltre addizionali e spese generali.
- CGIL Nazionale (Avv. Di Celmo Massimo): per la fase GUP richiesta va liquidata la somma di €. 3.150,00, così determinata: fase di studio €. 850,00, fase introduttiva €. 800,00, fase decisionale: €.1.500,00; per il dibattimento si liquida la somma di €. 6.200,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 1.000,00, fase istruttoria €. 2.800,00 e fase decisoria €. 1.600,00. Oltre addizionali e spese generali.







 Regione Piemonte (Avv. Mattioda Alessandro): per il dibattimento si liquida la somma di €. 3.400,00, così determinata: fase di studio €. 800,00, fase introduttiva €. 900,00, fase istruttoria €. 200,00 e fase decisoria €. 1.500,00, oltre addizionali e spese generali.

8. Termine per il deposito della motivazione della sentenza

La complessità delle argomentazioni giuridiche, l'articolazione dell'imputazione concernente 392 eventi omicidiari e le rilevanti difficoltà delle questioni tecniche, scientifiche e civili trattate, hanno impedito la redazione immediata dei motivi della decisione, giustificando il termine massimo di novanta giorni per il deposito della sentenza.

Avendo l'impegno motivazionale comportato un eccezionale e assai ponderoso sforzo lavorativo a causa del vastissimo compendio probatorio da analizzare e delle molteplici e particolarmente complesse questioni da affrontare (profilo storico e dinamiche produttive dello stabilimento, posizione funzionale e di garanzia dell'imputato, ricostruzione giuridica e scientifica multidisciplinare del nesso di causalità generale e nei singoli eventi omicidiari, analisi dell'elemento soggettivo del reato, distinti profili di danno verso i privati e gli enti territoriali o esponenziali), ai sensi dell'art. 154, co. 4 bis, disp. att. c.p.p., con decreto presidenziale del 24 luglio 2023 è stato prorogato di giorni novanta il termine di stesura della motivazione e deposito della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 521 co. 1, 533 e 535 c.p.p., 2, co. 4, 589, commi 1, 2 e 4, 61 n. 3 c.p.; previa riqualificazione dei fatti contestati, rispettivamente:

-nel reato di omicidio colposo aggravato dall'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'aver agito nonostante la previsione dell'evento in danno di:

Balduzzi Stefania, Bonelli Giovanni, Enrico Pietro, Ferrero Francesco, Fleres Vincenzo, Mazzucco Giovanni, Morselli Emilio, Ogliaro Guido, Trombini Adriano

-nel reato di omicidio colposo aggravato dall'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di:







Aiello Marco, Albertin Luciano, Alessio Fernando, Ballarò Salvatrice, Bernasconi Valerio, Boscaro Pierina, Bozzo Silvana, Brovero Carla, Buzzi Franco, Calcagno Giacomo, Caprioglio Pietro, Carenzo Pierangela, Castelli Maria Emilia, Cavallone Paolo, Costanzo Giorgio, Costanzo Luigia, Crosio Vincenzina, D'Ambrosio Walter Teodosio, De Alessi Giuseppe, Del Rosso Claudia, Di Perri Calogera, Donna Luigi, Dusio Primo, Fancelli Mario, Ferraris Pietro, Formica Italo, Frison Anna, Gabotto Augusto, Gasperin Maria Cristina, Giorcelli Marco, Icardi Albino, Mangani Mirco, Mastroianni Angela, Meneguz Adele, Minazzi Luisa, Montiglio Anna Maria, Montiglio Edoardo, Morando Luigi, Nigrelli Cristina, Padovani Mirella, Patrucco Giuseppina, Penacca Davide, Pusceddu Ines, Ramezzana Gianpiero, Reguzzoni Warmondo, Rossi Donatella, Scarrone Mario, Spallazzo Arcangela, Squatrito Vincenza, Varese Angela, Vercelli Maria Luisa, Vigino Franco, Zanaboni Loris, Amatelli Virginio, Aralda Luciano, Baracco Vilma, Bardone Cristina, Bauce Luigi, Bellan Luciano, Bidoggia Orfeo, Boffo Marcello, Bonelli Assunta, Brovero Franca, Buso Giovanna, Cannino Maria Grazia, Capra Franco, Caprino Giovanni, Carpegna Paolo, Cebraro Renato, Chiesa Domenico, Coppo Natalina, Corona Pier Luigi, Costanzo Gianfranco, Cucchi Maurizio, Damnotti Giuseppina, Daniotti Adriana, De Alessi Gabriella, Demichelis Franco, Duranti Maria Carlina, Elemi Paola, Fancini Secondo, Farello Eugenio, Ferrante Girolamo, Ferrara Vincenzo, Fleres Santo, Fogo Maurizio, Gabano Pier Luigi, Gallo Gabriella, Ganora Gabriella, Garrone Mauro, Gasparetto Stefano, Gatti Caterina, Ghidorzi Giovanni, Giacoponello Giuseppe, Ginepro Elena, Granziero Gemma, Greppi Felice, Grignolio Idro, Gulino Eugenio, Lava Loretta, Leporati Paola, Leporati Giuseppe, Leporati Ercole, Libero Luciana, Liccardo Lucia, Marchisio Mauro, Marchisotti Giuseppina, Maschera Anna, Meda Sandra, Montarolo Eugenia, Morando Luciana, Morano Mario, Musso Luciano, Paciello Claudio, Parisi Laura, Petrini Marisa, Pezzo Daniela, Pitaressi Giuseppe, Proment Maria Anna, Raiteri Paola, Raiteri Rosa, Ribaudo Giuseppa, Ricaldone Franco, Roncaroli Anna Maria, Rosso Bruna, Rumore Stefania, Saviotti Patrizia, Scarrone Rosa, Soffiantino Marco, Spadaro Vincenzo, Stara Anna Maria, Toccori Sandro, Travaglia Genoveffa, Vergante Franco, Vidotto Morena, Vizzotto Antonio, Zampollo Silvana e Zaneboni Gabriella

DICHIARA

Schmidheiny Stephan Ernst colpevole dei predetti reati così come giuridicamente ridefiniti, e, ritenuto il concorso formale, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.





Visti gli artt. 28 e 29 c.p.;

applica a Schmidheiny Stephan Ernst la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 521 co. 1, 531 c.p.p., 589, 61 n. 3, 157 e ss., 2, comma 4, c.p.;

previa riqualificazione dei fatti contestati, rispettivamente:

-nel reato di omicidio colposo aggravato dall'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'aver agito nonostante la previsione dell'evento in danno di:

Andreone Evasio, Baldovino Fermo, Barbano Remo, Bernardi Giampaolo, Bersano Anna Maria, Bettonte Italo, Bosco Ferruccio, Budel Dino, Buson Ottavio, Cantamessa Rina, Castellaro Angelo, Corino Roberto, Crevola Antonietta, Degiovanni Secondo, Degiovanni Giuseppe, Demichelis Angelo, Demichelis Francesco, Falzone Calogero, Finotto Giuseppe, Florian Giuseppina, Gasparolo Mario, Imarisio Anna, Isolini Francesco, Lucchese Giovanni, Lunati Carla, Marchese Francesco, Martinotti Fernando, Mazzucco Gianfranco, Montiglio Armando, Mussano Renato, Narratone Piero, Novarese Secondo, Novarese Anna, Novelli Francesca, Patrucco Evasio, Patrucco Luciano, Patrucco Ernesto, Patrucco Luigia, Porta Massimo, Portalupi Mario, Prisco Bruna, Rasca Livio, Re Luciano, Rossi Giuseppe, Rubinato Laura, Rubinato Franca, Salvi Daniele, Sapelli Cesare, Sartorio Franca, Silvestri Antonio, Stevanin Graziano, Tocco Giuseppe e Vergnasco Italo

-nel reato di omicidio colposo aggravato dall'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di:

Anatrini Velia, Andreone Maria, Arrigoni Innocenza, Badino Alberto, Baiardi Valter, Baldi Gabriella, Barbiroglio Luigina, Begotti Angiolina, Bellavia Anna Maria, Bernardi Elisabetta, Berrone Francesco, Bertana Francesca, Bertone Luciano, Blasotti Libera, Boccalatte Augusto, Bonifacio Marina, Bonzano Anna Maria, Bonzano Piero, Borelli Argentina, Bottega Palmina, Botto Pietro, Bradiani Ombretta, Cabiale Angela, Caligaris Francesco, Caloni Corinna, Camurri Giuseppina, Canepa Angela, Caprioglio Santina, Carpegna Irene, Castelletti Graziella, Castelli Violanda, Cavallone Mauro, Chillè Giuseppe, Clesi Vincenza, Colli Ilva, Corrado Simonina, Cozio Giorgio, Crosio Giovanni, Dametto Adele, Dattrino Giuseppina, De Andrea Pier Carlo, Degiovanni Luigi, Demedici Anna, Demichelis Elda, Di Lonardo Pier Franco, Dotta Adriana,







Farè Maria Eugenia, Farotto Mauro, Ferraris Laura, Ferraris Paolo, Finotto Matilde, Fiore Angelina, Foglia Pietro, Gallo Teresa, Ganora Chiara, Gasperini Letizia, Ghietti Renata, Giacobone Franco, Giubasso Natalina, Gonella Gianna, Grangia Rosa, Granziera Maria Paola, Grazian Bruna, Greco Ida, Greppi Giovanni, Imarisio Romolo, Leporati Marco, Liberalon Alberto, Libero Franco, Lucca Giovanni, Lupano Giuseppe, Luparia Angela, Manoli Maria, Martinelli Graziella, Martinotti Luciana, Martinotti Celestina, Massa Angelo, Massaza Rita, Miglietta Dilia, Minazzi Ferdinando, Minazzi Carla, Montiglio Rosalia, Navone Ines, Numico Giovanni, Olliaro Luciano, Ottone Renata, Patrucco Franca, Pavesi Maria Rosa, Piacenza Susanna, Piano Gianfranca, Ponteprimo Severina, Portalupi Alda, Possedel Sergio, Prete Liliana, Raiteri Bianca, Re Luigi, Santolli Emilio, Sapelli Adriana, Sassone Angela, Sassone Nice, Sassone Francesca, Sboarina Giancarlo, Scaloni Maria Luisa, Scarrone Maria, Schiavolin Albina, Sirchia Vittorio, Soldi Innocente, Solerio Angelo, Solfo Paolo, Spada Giuseppina, Spigolon Esterina, Tarditi Paola, Tranu Valeria, Trevisan Renzo, Vanni Maurizio, Vescovo Marisa, Virga Concetta, Zaccone Sturina, Zaio Marcello, Bacco Angela, Baldi Angela Maria, Barbano Sergio, Bertolotti Olga, Bertolotti Germano, Bobba Luigi, Bollini Maria, Bonzano Esterina, Calvi Natalia, Caprioglio Paola, Carena Pier Giovanni, Casalino Giuseppe, De Ambrosis Luciana, Debiasi Maria, Defrancisi Luigina, Ferraris Giuseppe, Giannizzeri Stella, Gobbi Gisella, Lasagna Carla, Mocci Ottavia, Novelli Maria Antonietta, Ovio Alessandra, Puzzo Rosaria, Sapelli Alessandro, Schillaci Salvatore, Spadafora Angelo e Spalla Anna

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Schmidheiny Stephan Ernst in ordine ai predetti reati così come giuridicamente ridefiniti, perché estinti per prescrizione.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.;

assolve Schmidheiny Stephan Ernst dai reati ascrittigli commessi in danno di Aceto Maddalena, Chiabrera Paola, Costanzo Elda, Falabrino Silvana, Ferraris Gian Carlo, Monichino Eugenia, Stevanin Bruna, Andreone Felice, Ariotto Claudio, Avonto Margherita, Bigliati Maria Luisa, Bozzo Maria Teresa, Buttiero Giovanni Battista, Caprioglio Angelo, Cavallone Germano, Coppo Maria Rina, Coppo Sergio, Gennaioli Bina, Linarello Epifanio, Martinotti Luigia, Milani Ferruccio, Rabaglino Giovanni, Roggero Alessandro, Soldi Daniela, Tasinato Irma, Timossi Vincenzo e Toso Rita perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 c.p.p.;





assolve Schmidheiny Stephan Ernst dai reati ascrittigli commessi in danno di Amisano Evasio, Anselmo Rita, Biasi Paola, Bosso Annamaria, Merlo Renato, Muccignat Pier Luigi, Piatti Mario, Bonino Massimo, Bozzo Luigino, Brollo Massimo, Francia Riccardo, Gioglio Ercole, Girino Eligio, Imetti Lucia, Monti Carla Maria, Patrucco Albertina, Pavan Guerrino, Pentassuglia Emilio e Raiteri Maria perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 538 e ss., c.p.p.;

condanna Schmidheiny Stephan Ernst al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, cagionati alle costituite parti civili

ALL.CA – C.U.B., FENEAL-UIL, UIL Provincia di Alessandria, UIL Regione Piemonte, UST – CISL Alessandria e Asti, USR-CISL Piemonte, ANMIL Onlus, AIEA, Provincia di Alessandria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ONA Onlus – ONA A.P.S., INAIL, AFEVA, CGIL Piemonte, CGIL Alessandria, Comune di Casale Monferrato, Associazione Sicurezza e Lavoro, Medicina Democratica onlus, CGIL Nazionale, Regione Piemonte, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t.,

nonché

Scarrone Paolo, Catalano Laura, Allara Vincenzo, Allara Giulia, Allara Cecilia, Ferrero Gabriella, Ferrero Fabrizio, Ferrero Simone, Ferrero Samuela, Ferrero Samuela, Ferrero Samuela, Ferrero Francesca, Botteon Fabio, Botteon Ilaria, Luparia Riccardo, Triglia Agostino, Triglia Anna, Migliaccio Antonella, Daniotti Maria Luisa, Liedholm Carlo Franco, Liedholm Erik, Liedholm Andrea, Sorisio Davide, Sorisio Paola, D'Ambrosio Beatrice, D'Ambrosio Clarissa e Natta Alessia, per effetto delle condotte rispettivamente commesse in loro danno, da liquidarsi in separata sede;

condanna Schmidheiny Stephan Ernst al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle seguenti parti civili che liquida, rispettivamente:

per ALL.CA – C.U.B. nella somma di €. 20.000,00 (ventimila/00)

per FENEAL-UIL nella somma di €. 20.000,00 (ventimila/00)

per UIL Provincia di Alessandria nella somma di €. 30.000,00 (trentamila/00)

per UIL Regione Piemonte nella somma di €. 20.000,00 (ventimila/00)

per UST – CISL Alessandria e Asti nella somma di €. 30.000,00 (trentatamila/00)

per USR-CISL Piemonte nella somma di €. 20.000,00 (ventimila/00)

per ANMIL Onlus nella somma di €. 30.000,00 (trentamila/00)

per AIEA nella somma di €. 50.000,00 (cinquantamila/00)





per Presidenza del Consiglio dei Ministri nella somma di €. 30.000.000,00 (trenta milioni/00)

per ONA Onlus – ONA A.P.S. nella somma di €. 50.000,00 (cinquantamila/00)

per AFEVA nella somma di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00)

per CGIL Piemonte nella somma di €. 20.000,00 (ventimila/00)

per CGIL Alessandria nella somma di €. 30.000,00 (trentamila/00)

per Comune di Casale Monferrato nella somma di €. 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00)

per Associazione Sicurezza e Lavoro nella somma di €. 50.000,00 (cinquantamila/00)

per Medicina Democratica onlus nella somma di €. 50.000,00 (cinquantamila/00)

per CGIL Nazionale nella somma di €. 20.000,00 (ventimila/00)

per Scarrone Paolo nella somma di €. 300.000,00 (trecentomila/00)

per Catalano Laura nella somma di €. 295.000,00 (duecentonovantacinquemila/00)

per Allara Vincenzo nella somma di €. 290.000,00 (duecentonovantamila/00)

per Allara Giulia nella somma di €. 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)

per Allara Cecilia nella somma di €. 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)

per Ferrero Gabriella nella somma di €. 251.000,00 (duecentocinquantunomila/00)

per Ferrero Fabrizio nella somma di €. 251.000,00 (duecentocinquantunomila/00)

per Ferrero Simone nella somma di €. 251.000,00 (duecentocinquantunomila/00)

per Ferrero Samuela nella somma di €. 251.000,00 (duecentocinquantunomila/00)

per Ferrero Samuele nella somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00)

per Ferrero Francesca nella somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00)

per Botteon Fabio nella somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00)

per Botteon Ilaria nella somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00)

per Luparia Riccardo Gioacchino nella somma di €. 25.000,00 (venticinquemila/00)

per Triglia Agostino nella somma di €. 237.500,00 (duecentotrentasettemilacinquecento/00)

per Triglia Anna nella somma di €. 217.500,00 (duecentodiciassettemilacinquecento/00)

per Migliaccio Antonella nella somma di €. 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00)

per Daniotti Maria Luisa nella somma di €. 50.000,00 (cinquantamila/00)

per Liedholm Carlo Franco nella somma di €. 290.000,00 (duecentonovantamila/00)

per Liedholm Erik nella somma di €. 270.000,00 (duecentosettantamila/00)

per Liedholm Andrea nella somma di €. 270.000,00 (duecentosettantamila/00)

per Sorisio Davide nella somma di €. 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)

per Sorisio Paola nella somma di €. 240.000,00 (duecentoquarantamila/00)





per D'Ambrosio Beatrice nella somma di €. 220.000,00 (duecentoventimila/00)

per D'Ambrosio Clarissa nella somma di €. 220.000,00 (duecentoventimila/00)

per Natta Alessia nella somma di €. 280.000,00 (duecentottantamila/00).

Condanna Schmidheiny Stephan Ernst al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle

predette parti civili, che liquida, complessivamente, per spese e competenze, così come segue:

per ALL.CA - CUB nella somma di €. 9.350,00

per FENEAL-UIL nella somma di €. 6.200,00

per UIL Alessandria e UIL Regione Piemonte nella somma di €. 8.060,00

per UST- CISL Alessandria e Asti e USR-CISL Piemonte nella somma di €. 12.155,00

per Scarrone Paolo nella somma di €. 9.350,00

per ANMIL Onlus nella somma di €. 9.350,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario

per AIEA nella somma di €. 9.350,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario

per Provincia di Alessandria nella somma di €. 10.300,00

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella somma di €. 5.436,00

per ONA Onlus - ONA A.P.S. nella somma di €. 6.200,00

per INAIL nella somma di €. 6.200,00

per AFEVA, CGIL Piemonte, CGIL Alessandria, Catalano Laura, Ferrero Gabriella, Ferrero

Fabrizio, Ferrero Simone, Ferrero Samuela, Ferrero Samuele, Ferrero Francesca, Botteon

Fabio, Botteon Ilaria, Luparia Riccardo Gioacchino, Allara Vincenzo, Allara Giulia e Allara

Cecilia, nella somma di €. 33.360,00, oltre €. 162,00 per spese anticipate

per il Comune di Casale Monferrato, Triglia Agostino, Triglia Anna, Migliaccio Antonella e

Daniotti Maria Luisa nella somma di €. 22.080,00, oltre €. 81,00 per spese anticipate

per Associazione Sicurezza e Lavoro nella somma di €. 6.097,50

per Medicina Democratica Onlus nella somma di €. 13.800,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario

per D'Ambrosio Beatrice, D'Ambrosio Clarissa, Natta Alessia, Liedholm Carlo Franco, Liedholm Erik, Liedholm Andrea, Sorisio Davide e Sorisio Paolo nella somma di €. 26.220,00

per CGIL Nazionale nella somma di €. 9.350.00

per la Regione Piemonte nella somma di €. 3.400,00

oltre, per tutte le predette pp.cc., al 12,50 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 544, co. 3°, c.p.p.;





indica il termine di giorni novanta per la redazione della motivazione ed il deposito della sentenza.

Novara, lì 7.6.2023

Dr.ssa Manuela/Massino

IL GIUDICE EST.

CORTE DI ASSISE DI NOVARA

Pag. 1020 di 1020